



### RITENUTO IN FATTO

1. - Michela Delli Guanti proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni da lei proposta contro Rinaldi Lino, Rinaldi Riccardo e Rinaldi Roberto, sia in proprio, che quali contitolari dello studio medico associato dai medesimi composto, e accolta quella riconvenzionale avanzata dai convenuti per ottenere il pagamento delle competenze professionali relative a prestazioni odontoiatriche rese nei confronti della appellante nel corso degli anni dal 1993 al 1995.

Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto, anche alla luce delle risultanze della espletata c.t.u. medico-legale sulla persona della Delli Guanti, che alcuna responsabilità professionale potesse essere ascritta ai professionisti.

2. - Con sentenza resa pubblica il 5 luglio 2010, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame della Delli Guanti.

La Corte territoriale disattendeva, preliminarmente, le eccezioni di nullità della c.t.u. medico-legale, escludendo che il consulente avesse «fondato il proprio convincimento sull'esame di documentazione non versata in atti attesa l'estrema genericità, e quindi non verificabilità, del riferimento fatto dalla appellante a "calchi pre e post trattamento, radiografie endorali e comunque tutta la documentazione clinica in possesso dello studio Rinaldi" per indicare quali, tra i documenti esaminati dal consulente, siano stati posti a fondamento dell'elaborato in assenza di



una conoscenza da parte della appellante». Escludeva, altresì, che "sul punto" potesse avere "miglior esito" l'ammissione di prova testimoniale "tenuto conto del contenuto estremamente generico del capitolato articolato dalla appellante". Rilevava, ancora, l'inammissibilità delle altre richieste di carattere istruttorio, osservando che "i capitoli di prova testimoniale, su cui dovrebbe essere chiamato a rispondere il c.t.u. non attengono a chiarimenti sulla perizia né su fatti specifici ma riguardano la sua attendibilità", là dove la parte, se avesse dubitato della imparzialità di giudizio dello steso consulente, avrebbe dovuto attivare lo strumento della ricusazione.

Nel merito, il giudice di secondo grado accertava, sulla scorta della espletata c.t.u. medico-legale (così rendendosi "superflue" le prove richieste dalla appellante al fine di provare l'inesatta prestazione degli odontoiatri convenuti), che «i dolori lamentati dalla paziente nell'atto di citazione e riferiti ai medici all'esito dell'impianto delle protesi non erano attribuibili alla non adeguata prestazione professionale resa da costoro ma piuttosto alla patologia del digrignamento o "bruxismo" della quale era affetta la appellante e che, a sua volta, deve considerarsi causa della frattura di alcune ceramiche o dell'usura o assottigliamento delle medesime le quali tra l'altro contribuiscono alla accentuazione dei dolori muscolo-tensivi dai quali è affetta la paziente». Donde, la prova sull'esatto adempimento dei medici alla prestazione sanitaria resa, i quali, come risultante dalla medesima c.t.u., avevano provveduto ad "una corretta diagnosi ed un altrettanto buono piano di trattamento", dal cui esito non erano derivate lesioni a carico della Delli Guanti.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Michela Delli Guanti, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.



Resistono con controricorso Lino Rinaldi, Riccardo Rinaldi e Roberto Rinaldi, in proprio e quali contitolari dello "Studio Medico Associato di Rinaldi Dott. Lino, Rinaldi Dott. Riccardo e Rinaldi Dott. Roberto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: "nullità o inutilizzabilità della consulenza, per violazione del termine prefissato per il deposito, ai sensi degli artt. 154 e 194 c.p.c. in relazione all'art. 152 c.p.c."; violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per violazione "dell'art. 132 n. 3 c.p.c. (omessa trascrizione delle conclusioni dell'attrice)".

La Corte territoriale sarebbe incorsa in una violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato, in quanto avrebbe ommesso di esaminare l'eccezione di nullità della consulenza per violazione del termine del deposito, sollevata già in primo grado dalla Delli Guanti e respinta dal Tribunale alla luce della considerazione che l'unica conseguenza del ritardo della relazione peritale può riflettersi sulla determinazione del compenso.

La sentenza di appello sarebbe, altresì, nulla per violazione degli artt. 194 e 152 cod. proc. civ., che prevedono il termine per il deposito della relazione del c.t.u., in correlazione all'art. 154 cod. proc. civ., secondo il quale la scadenza del termine ordinatorio produrrebbe gli stessi effetti della scadenza di quello perentorio.

Ulteriore causa di nullità della sentenza impugnata dovrebbe ravvisarsi nella omessa trascrizione, in seno allo stesso provvedimento, delle conclusioni delle parti, nelle quali era stata proposta l'eccezione di nullità della consulenza, essendosi la Corte territoriale limitata a rinviare ai "rispettivi atti".

1.1.- Il primo motivo è infondato sotto tutti i denunciati profili.



1.1.1. - Anzitutto, lo è in relazione alla dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., giacché - alla stregua dell'indirizzo stabile di questa Corte (tra le tante, Cass., 26 settembre 2009, n. 22083; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1701) - il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza non è configurabile su questioni processuali. Trattasi, dunque, di rilievo assorbente, anche a prescindere dal fatto che la Corte territoriale ha, in ogni caso, esaminato l'eccezione di nullità della consulenza per violazione del termine del deposito, respingendola in forza del rinvio alle medesime ragioni addotte dal primo giudice.

Quanto da ultimo rilevato consente, peraltro, di escludere la sussistenza della pretesa violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., posto che "la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime" (tra le altre, Cass., 5 maggio 2010, n. 10853).

1.1.2. - Infine, relativamente alla asserita nullità od inutilizzabilità dell'elaborato peritale per violazione del combinato disposto degli artt. 154, 194 e 152 cod. proc. civ., essa è da escludersi in forza del risalente orientamento - al quale il Collegio intende dare continuità - secondo cui, poiché il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio, la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso (tra le altre, Cass., 16 luglio 1968, n.



2566; Cass., 19 gennaio 1972, n. 130; Cass., sez. un., 29 novembre 1974, n. 3907). Orientamento, questo, che non è contraddetto dalla giurisprudenza citata in ricorso (Cass., 3 settembre 1981, n. 5037; Cass., 23 novembre 1985, n. 5853), la quale, invero, ha riguardo alla norma di cui all'art. 441 cod. proc. civ., concernente il rito speciale del lavoro, e che si è espressa, stabilmente, per il principio secondo cui «nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod. proc. civ. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi» (così Cass., 8 novembre 2010, n. 22708; in precedenza, tra le tante: Cass., 29 marzo 1995, n. 3747; Cass., 8 agosto 2000, n. 10434; Cass., 26 maggio 2004, n. 10157). Sicché, la nullità relativa (e sanabile) è ravvisabile unicamente in caso di deposito della consulenza successivamente al termine fissato dal giudice e meno di dieci giorni prima dell'udienza e cioè in ipotesi che - nel regime applicabile *ratione temporis* alla presente controversia e cioè quello relativo alla disciplina dell'art. 195 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - non poteva verificarsi nel rito ordinario, non essendo ivi contemplato alcun termine legale, analogo a quello stabilito dall'art. 441 cod. proc. civ., per il deposito dell'elaborato.

Con l'ulteriore precisazione che la nullità relativa innanzi richiamata è da correlare, comunque, al concreto pregiudizio del diritto di difesa, per non aver potuto la parte apprezzare i contenuti della c.t.u. depositata in



ritardo e così di non aver potuto apprestare le eventuali repliche tecniche all'elaborato del c.t.u.; pregiudizio, questo, che, in ogni caso, la ricorrente neppure deduce.

2. - Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata: in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità, ex artt. 194, 195 cod. proc. civ. e art. 90 disp. att. cod. proc. civ., della c.t.u. "per aver preso in esame materiale probatorio non allegato agli atti, ma in possesso delle sole controparti, per di più senza consentire al C.T. della Delli Guanti di prenderne visione"; in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., "nullità della sentenza per vizio logico - giuridico della motivazione".

La Corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare la nullità della consulenza, derivante dall'impiego, da parte del c.t.u., di materiali non allegati agli atti "e - per di più - in assenza del CTP", ciò comportando una violazione del diritto al contraddittorio.

Peraltro, la motivazione resa sul punto dal giudice del gravame sarebbe censurabile perché carente, priva di logica e smentita dai fatti e dallo stesso c.t.u..

2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso non coglie appieno la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, nella quale non si afferma affatto che il c.t.u. abbia preso in visione materiale documentale non offerto al contraddittorio delle parti, escludendosi, anzi, siffatta evenienza.

Invero, il giudice di secondo grado ha rigettato l'eccezione di nullità formulata al riguardo dalla Delli Guanti osservando, in linea con i principi giuridici della materia e con motivazione sufficiente ed esente da vizi logici, che essa aveva dedotto con "estrema genericità, e quindi non verificabilità", l'utilizzo da parte del consulente di documentazione non versata in atti. Rilievo, questo, che risulta pertinente anche rispetto all'impianto



del motivo in esame, il quale si esaurisce, sostanzialmente, nel richiamo del passo della c.t.u. ove il consulente inferirebbe la correttezza dell'operato degli odontoiatri rispetto alla diagnosi effettuata anche in base a "studio RX, impronte e cere di centrica", che costituirebbe, per l'appunto, la documentazione esaminata in violazione del contraddittorio. Dunque, anche in questa sede persiste il profilo della estrema genericità della deduzione, così da contravvenire al principio per cui "la parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irrivalenza abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità" (Cass., 5 aprile 2001, n. 5093).

3. - Con il terzo mezzo viene prospettato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione della Corte in ordine al mancato esame ed accoglimento delle richieste istruttorie dedotte dall'appellante, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. "per omesso esame ed accoglimento di richieste istruttorie decisive dedotte dall'appellante" e dell'art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. "per omessa trascrizione di tali richieste nella sentenza".

Il giudice del gravame, oltre ad avere omesso di trascrivere in sentenza le conclusioni istruttorie della



parte appellante, avrebbe motivato in modo insufficiente ed illogico (affermandone la non decisività ai fini del giudizio e il carattere estremamente generico) il mancato accoglimento delle istanze di ammissione di prove orali dalla medesima avanzate dirette "ad accertare sia l'ambiguo comportamento del CTU, sia la mancata esibizione, al CTP, dei materiali non prodotti agli atti, visionati dal CTU".

3.1. - Il motivo è infondato.

3.1.1. - In ordine alle dedotte violazioni degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., è sufficiente rinviare a quanto rilevato in precedenza (cfr. § 1.1.1. del "Considerato in diritto") sulla non configurabilità del vizio di omessa pronuncia in relazione a questioni processuali e sul fatto che la Corte territoriale ha esaminato, anche nel caso oggetto del presente scrutinio, le richieste istruttorie della appellante, per poi disattenderle.

3.1.2. - Quanto, poi, alla censura che investe direttamente la decisione sulla mancata ammissione della prova testimoniale per capitolazione generica, va anzitutto rammentato che trattasi di delibazione rimessa esclusivamente al giudice del merito, insindacabile in questa sede ove esente da vizi logici e giuridici; vizi che, nella specie, non sono ravvisabili.

E, difatti, avuto riguardo al capitolo di prova concernente la presunta mancata esibizione al consulente di parte del materiale che sarebbe stato acquisito dal consulente d'ufficio (dedotto al punto "c/1" della memoria ex art. 184 cod. proc. civ. e riportato in ricorso alla p. 48), esso è stato articolato per *relationem* "agli elementi oggettivi dei quali è stata sopra chiesta l'esibizione (calchi, modelli, radiografie, fotografie ecc.)" e cioè rispetto al contenuto di una richiesta istruttoria dalla Corte territoriale ritenuta, del pari, inammissibile per genericità, con motivazione che ha superato, in questa sede





(cfr. § 2.1. che precede), il vaglio di logicità e correttezza giuridica.

3.1.3. - In riferimento, poi, ai capitoli di prova volti a chiarire le ambiguità della c.t.u., ma soprattutto a "dimostrare l'inattendibilità del CTU" (così in ricorso p. 72), articolati ai punti "c/2" e "c/3", la decisione di inammissibilità della Corte territoriale risulta, anche in questo caso, esente da vizi logici e giuridici.

Da un lato, infatti, i "chiarimenti sulla perizia" - diretti, dunque, a chiarire fatti la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche ovvero, anche, fatti che siano rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito e, dunque, di chi sia in possesso di quelle nozioni - possono essere richiesti all'ausiliario dal giudice, alla stregua di quanto disposto dall'art. 62 cod. proc. civ., e non già formare oggetto di prova testimoniale.

Dall'altro lato, l'attendibilità del consulente, sotto il profilo della sua affidabilità personale (nel senso precipuo che la ricorrente mette in discussione, assumendo che non è "affidabile chi dice una cosa e ne scrive una diversa, indipendentemente da quale sia la versione corretta") e non già in riferimento ai contenuti precipui della consulenza, può venire in rilievo soltanto come sintomo della carenza d'imparzialità dell'ausiliario, quale aspetto che, se incidente sull'attività espletata in modo particolarmente fuorviante (posto che la mera anticipazione del parere non dà luogo, in sé considerata, a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda poi in senso difforme dal parere originariamente espresso: così Cass., 16 dicembre 1971, n. 3691), può essere fatto valere tramite l'istituto della riconsulenza.

Ad esso rinvia, infatti, l'art. 63 cod. proc. civ., consentendone l'attivazione "per i motivi indicati nell'art. 51" cod. proc. civ. in tema di astensione e, dunque, anche per "gravi ragioni di convenienza", giacché, nel caso del



citato art. 63 (a differenza di quanto previsto dall'art. 52 cod. proc. civ., che limita la ricusazione ai casi in cui "è fatto obbligo al giudice di astenersi"), il rinvio anzidetto è senza eccezioni.

Sicché, è in seno al procedimento di ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.) che, semmai, si potrà procedere all'assunzione di prova testimoniale volta dare riscontro dei fatti fondanti la dedotta assenza di imparzialità dell'ausiliario. Con l'ulteriore precisazione (esplicitata, tra le altre, da Cass., 25 maggio 2009, n. 12004) che "la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ., preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione". Fermo restando, ovviamente, anche in tal caso il potere-dovere del giudice di verificare *ex officio* l'imparzialità dell'operato del consulente e la correttezza della relazione da lui depositata.

Invero, gli assunti che precedono trovano ragione nella peculiare posizione che assume il consulente d'ufficio nell'ambito del processo, essendo esso qualificato come "ausiliario" tecnico del giudice (artt. 61 e ss. cod. proc. civ.), che assiste nei suoi compiti di acquisizione e di valutazione delle prove; pertanto, il consulente d'ufficio "non si pone di fronte al giudice, ma collabora con esso, accanto ad esso, per assisterlo e consigliarlo nel campo della propria particolare esperienza" (così, in motivazione, Cass., sez. un., 4 novembre 1996, n. 9522).

Ne consegue, quindi, che la posizione processuale del consulente tecnico d'ufficio non può non connotarsi dei caratteri della terzietà e dell'imparzialità, con l'ulteriore corollario - di cui forniscono dimostrazione le medesime



norme sull'astensione e ricusazione che lo riguardano - che lo stesso c.t.u. riveste un ruolo funzionalmente incompatibile con l'ufficio di testimone, come del resto stabilisce espressamente l'art. 197, comma 1, lett. d), del codice di rito penale in riferimento agli ausiliari del giudice, in forza di una norma che, proprio alla luce del contesto innanzi evidenziato, esprime un principio più generale applicabile anche nel processo civile (e, quindi, anche nella presente controversia, là dove nel motivo in esame si rammenta che, sui capitoli non ammessi dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto essere sentito, in qualità di testimone, lo stesso c.t.u.).

4. - Con il quarto mezzo è denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione per "omesso esame e/o omessa ammissione di richieste istruttorie decisive dedotte nelle conclusioni dell'appellante" e "vizio logico-giuridico della motivazione per mancata ammissione di prove decisive"; nonché la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. "per omessa trascrizione delle richieste nella sentenza" e dell'art. 345 cod. proc. civ. "circa l'ammissione di nuove prove".

La Corte territoriale avrebbe reso una decisione fondata sulla c.t.u. senza tener conto delle critiche ad essa mosse sotto più profili e, segnatamente, quanto alla affermata patologia cervicale a carico della Delli Guanti, invero inesistente come anche dimostrato da risultanze documentali (lastra radiografica) non acquisite in violazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. e da cui sarebbe, dunque, potuto emergere che i dolori sofferti erano cagionati da problemi odonto-protesici. Erronea ed illogica sarebbe altresì la motivazione circa la riconducibilità della patologia al fenomeno del "bruxismo", che non avrebbe potuto comunque incidere sulle anomalie riscontrate nell'opera resa



dai sanitari (faccette di usura; corone con bordi coronali più lunghi della norma; linee di fratture e/o riduzione delle ceramiche di rivestimento).

4.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

E' inammissibile, anzitutto, la doglianza di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo affatto indicate, nel corpo dello stesso motivo, le "richieste" che sarebbero state oggetto di omessa trascrizione nella sentenza, là dove ciò (come già ricordato in precedenza) non sarebbe elemento comunque sufficiente a radicare un vizio invalidante del provvedimento (sicché, ove l'omessa trascrizione avesse avuto riguardo - in ipotesi - alla richiesta di acquisizione in giudizio della lastra radiografica, nessun vizio sarebbe in concreto ravvisabile, avendo sul punto la Corte territoriale espressamente motivato).

Quanto, poi, alle ulteriori censure di vizio di motivazione, occorre premettere che, ove il giudice del merito abbia condiviso i contenuti della espletata c.t.u., per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale convincimento è necessario che la parte allegghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., 4 maggio 2009, n. 10222; Cass., 16 ottobre 2013, n. 23530).

Nella specie, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza della responsabilità professionale dei sanitari in ragione dell'assenza di nesso causale tra la condotta tenuta dagli stessi e i "dolori lamentati dalla paziente nell'atto di citazione", nonché la "frattura di alcune



ceramiche o dell'usura o dell'assottigliamento" delle stesse, da ascriversi "non solo e non tanto alla patologia cervicale" (pur accertata dal consulente tecnico), quanto "piuttosto" al fenomeno del "bruxismo" o digrignamento dei denti, quale "stato preesistente di cui la Delli Guanti è risultata portatrice".

Di qui, peraltro, anche la ritenuta irrilevanza (oltre alla ravvisata della tardività della produzione), da parte della Corte di appello, dell'acquisizione documentale relativa alla lastra radiografica, volta a dimostrare l'inesistenza della patologia cervicale, che il giudice di merito, come visto, non ha apprezzato come l'effettiva causa dei pregiudizi lamentati dalla paziente, indirizzando piuttosto il proprio convincimento sul richiamato fenomeno del "bruxismo".

Sicché, a fronte di tale complessivo apprezzamento - operato dal giudice di appello anche in diretto rapporto alle critiche espresse dalla Delli Guanti alla c.t.u. espletata in primo grado - l'attuale ricorrente si limita, per un verso, a riproporre le medesime, e generiche, critiche a suo tempo già esaminate dalla Corte territoriale, sollecitando, invero, un sindacato di merito inammissibile in questa sede; mentre, per altro verso, non coglie nel segno con la censura di violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., posto che lo stesso giudice del gravame ha coerentemente ritenuto irrilevante il dato documentale che non era pertinente alla individuata causa efficiente dei pregiudizi allegati dalla Delli Guanti.

5. - Con il quinto mezzo viene denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione per "omesso esame e/o omessa ammissione di richieste istruttorie decisive dedotte nelle conclusioni dell'appellante" e "vizio logico-giuridico della motivazione per mancata ammissione di prove decisive"; nonché la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 132, secondo comma, n. 3, cod.



proc. civ. "per omessa trascrizione delle richieste nella sentenza" e dell'art. 184 cod. proc. civ. "per mancata ammissione delle prove rilevanti dedotte dall'appellante".

La Corte territoriale avrebbe errato nel giudicare le istanze probatorie proposte dall'appellante (interrogatorio formale, prova testimoniale, rinnovo-integrazione-chiarimenti della c.t.u.) superflue a fronte delle conclusioni del consulente d'ufficio, essendo invece dette istanze volte "a dimostrare le condizioni della Delli Guanti, ed i rapporti con i medici, sia a contrastare la consulenza".

5.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha espressamente motivato sulla irrilevanza delle richieste istruttorie dell'appellante (con ciò essendo destituita di fondamento - alla stregua delle ragioni già evidenziate - la dedotta violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.), giungendo poi al convincimento per cui i pregiudizi lamentati dalla Delli Guanti non dipendevano causalmente dalla prestazione resa dai sanitari, bensì dal fenomeno del "bruxismo", di cui la medesima paziente era portatrice. Convincimento, questo, adeguatamente motivato (cfr. quanto si è rilevato § 4.1. che precede ed al quale si rinvia) e che non viene scalfito dalle doglianze in esame, giacché neppure è dedotto (e, in ogni caso, non lo è con la doverosa specificità) che le richieste istruttorie ritenute inammissibili dalla Corte di appello ponessero in discussione, nella sua puntuale ed intrinseca valenza, l'anzidetto fenomeno del "bruxismo".

Invero, nel motivo di ricorso in esame, a tale fenomeno si fa cenno solo in chiusura di argomentazioni (p. 89 del ricorso), adducendosi che l'usura delle ceramiche era dovuta a "difetti intrinseci ed originari delle protesi, che sono malfatte", avendo lo stesso consulente d'ufficio rilevato che lo spessore di dette ceramiche era, in talune corone, assai sottile. Ma come in precedenza, si tratta, anche in questo caso, di disamina critica del tutto generica e che, comunque,



non infirma, nella sua portata ed effettività (a partire già dall'esistenza stessa del fenomeno riscontrato), la conclusione alla quale è giunto il giudice del merito apprezzando gli argomenti complessivamente spesi dallo stesso c.t.u.

6. - Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 10 APR. 2014...  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA